



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg. Data 12-09-2019

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Fiuminata, Serravalle di Chienti e Belforte del Chienti per la costituzione di un unico servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	P	MIGLIORELLI MARIELLA	P
FELICIOTTI GIAMPIERO	A	MANCINI ROBERTO	P
BUDASSI CARLA	P	PAOLONI ROBERTO	P
CIPOLLARI CLAUDIO	P	ANTINORI MARIO	P
QUACQUARINI MARIO	P	CAPPELLACCI CATIA	A
AMBROSI SIMONE	P		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Montaruli Angelo

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIPOLLARI CLAUDIO
AMBROSI SIMONE
PAOLONI ROBERTO

Illustra l'argomento il Sindaco.

Interviene il consigliere Paoloni Roberto, il quale rileva che la convenzione proposta con i Comuni di Fiuminata e Serravalle di Chienti per il servizio unico di segreteria comunale comporta dei maggiori costi per il Comune di Belforte del Chienti, mentre l'amministrazione precedente aveva fatto una scelta diversa con un Segretario alla prima esperienza e che comportava costi minori.

Risponde il Sindaco affermando che la scelta di questa amministrazione è caduta sulla professionalità ed esperienza del segretario e che ciò inevitabilmente comporta dei costi maggiori per l'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) all'art. 30 stabilisce che gli enti locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati [...] possono stipulare tra loro apposite convenzioni" (comma 1) e che tali convenzioni "possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni [...] ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche [...] ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi";

- L'art. 98 dello stesso TUEL, d'altronde, stabilisce al 3° comma che "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale";

- L'art. 10, comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 stabilisce che "I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più accordi stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria";

Atteso che ragioni di carattere finanziario ed organizzative hanno indotto l'amministrazione a voler svolgere in forma associata le funzioni dell'Ufficio di Segretario Comunale con i Comuni di Fiuminata (MC) e Serravalle del Chienti (MC);

Visto lo schema di convenzione concordato con i suddetti Comuni;

Ritenuto, in accordo con i suddetti Comuni, di far decorrere la convenzione dalla data di assunzione in servizio del segretario che sarà nominato dal Sindaco del comune capofila (Fiuminata);

VISTE le deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provvedimenti n. 150/1999, 164/2000, 17/2003, 278/2001;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 7 – astenuti n. 2 (Paoloni e Antinori);

D E L I B E R A

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la convenzione tra i Comuni di Fiuminata, Belforte del Chienti e Serravalle di Chienti per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale, riconoscendo il Comune di Fiuminata come Comune capofila;
- 3) Di approvare la bozza di convenzione tra i Comuni di Fiuminata, Belforte del Chienti e Serravalle di Chienti per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale, composta da n. 12 articoli ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione delle sedi di segreteria, la classe demografica di appartenenza delle convenzioni è quella relativa al Comune capofila (Fiuminata), classe 4[^];
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alla sezione regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona – per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di far decorrere la suddetta convenzione di segreteria dalla data di assunzione in servizio del segretario che sarà nominato dal Sindaco del Comune capofila;
- 7) Di dare atto che il Sindaco procederà alla sottoscrizione della predetta convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 7 – astenuti n. 2 (Paoloni e Antinori);

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI FIUMINATA, BELFORTE DEL CHIEN TI E SERRAVALLE DI
CHIEN TI PER LA COSTITUZIONE DI UN UNICO SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 465 DEL 4.12.1997.**

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Fiuminata, Belforte del Chienti e Serravalle di Chienti, ricompresi nel territorio della Provincia di Macerata e rientranti nella classe 4^a ai fini dell'attribuzione del Segretario
DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 12-09-2019 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

Comunale, in esecuzione delle delibere rispettivamente di Consiglio Comunale n. ___del _____ del Comune di Fiuminata, n. ___ del _____del Comune di Belforte del Chienti e n. ___ del _____del Comune di Serravalle di Chienti, con la presente convenzione stabiliscono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario Comunale.

ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Fiuminata assume la veste di Capo Convenzione.
Al Sindaco del Comune di Fiuminata compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, con l'osservanza delle modalità di cui alla vigente normativa.

ART. 3 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente Convenzione è da intendere valida per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario convenzionato.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali convenzionate.
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 20 giorni

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di scioglimento anticipato ed al termine della convenzione, in caso di mancato accordo tra i Sindaci ed il Segretario, il Segretario Comunale conserva la titolarità presso il Comune di Fiuminata (Comune capo convenzione).

ART. 4 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario Comunale è tenuto a prestare servizio settimanale, nel rispetto della seguente articolazione lavorativa:

- n. 15 ore nel Comune di Fiuminata;
- n. 15 ore nel Comune di Belforte del Chienti;
- n. 6 ore nel Comune di Serravalle di Chienti;

nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci ed il predetto funzionario. Lo stesso funzionario, nell'ambito delle suddette ore, provvederà altresì ad assicurare l'assistenza alle riunioni degli organi collegiali nei due Enti, coordinandone le sedute in modo da evitare coincidenze.

ART. 5

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 12-09-2019 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente CCNL di categoria ed eventuali contratti integrativi a livello regionale;

Al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico in godimento, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento, comprensivo di tutte le indennità corrisposte con carattere continuativo (ex art. 45 del CCNL 1998/2001).

Al Segretario Comunale spetterà altresì la maggiorazione dell'indennità di posizione ai sensi dell'art. 41, c. 4 del CCNL del 16/05/2001 nell'ambito di quanto previsto dall'accordo n. 2 del C.C.I. di lavoro dei Segretari Comunali siglato in data 22/12/2003 nonché la retribuzione di risultato, stabilita sulla base degli obiettivi raggiunti ed attribuita con apposito decreto del Sindaco di Fiuminata e calcolata sul monte salari complessivo (art 37, comma 1, lett. F) e art.42 del CCNL 1998/2001 come integrato dall' art. 4 del CCNL siglato il 7/3/2008) ;

Il Comune di Fiuminata provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi all'INPS, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari del proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio del Comune di Fiuminata verranno stanziati le presumibili somme pari a 21/36 della retribuzione complessiva, che il Comune stesso prevede di riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati i quali sono tenuti a versare le quote di concorso a proprio carico.

ART. 6

RIMBORSO DELLE SPESE

Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni in base ai costi chilometrici determinati sulla base della normativa vigente. Tali spese saranno a carico rispettivamente del Comune di Belforte del Chienti e del Comune di Serravalle di Chienti e verranno periodicamente liquidate da tale Enti direttamente al Segretario.

ART. 7

TITOLARITÀ LIQUIDAZIONE COMPENSI

I compensi per missioni, trasferte, commissioni ed altri emolumenti, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per attività svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ciascun Comune, trimestralmente ed autonomamente delibererà sul riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria, se dovuti, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI

Il Comune di Fiuminata provvederà semestralmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese le indennità e relativi oneri riflessi di cui al precedente art. 5, nella seguente misura:

- 15/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Fiuminata;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 12-09-2019 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

- 15/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Belforte del Chienti;
- 6/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Serravalle di Chienti;

ART. 9

CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria.

ART. 10

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 4° ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell' assegnazione del Segretario comunale.

ART. 11

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12

NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale delle Marche – Prefettura UTG – Ancona- per i consequenziali provvedimenti.

Fiuminata, lì.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIUMINATA

IL SINDACO DEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

Dott. Ing. Alessio Vita

IL SINDACO DEL COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

Emiliano Nardi

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 06-09-2019

**Il Responsabile del servizio
STACCHIO ALESSANDRA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 06-09-2019

**Il Responsabile del servizio
CIOCCHETTI GIORGIO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Montaruli Angelo

Li, 12-09-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-09-19.

Li, 13-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-09-019

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
